



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 16 GENNAIO 2024

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, ed in particolare l’articolo 5, comma 2, lett. *c-bis*), che prevede il deferimento “*al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti,*” della decisione “*di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti*” per la definizione di atti e provvedimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e, in particolare, l’articolo 12 ove è indicato che “*le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti*”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare, l’articolo 25, rubricato “Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA”;

VISTO l’articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove si prevede che “*Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all’allegato II alla parte seconda del presente decreto*”, nonché l’articolo 8, comma 2-bis del citato decreto che istituisce, per le procedure statali di VIA di progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC), individuati nell’allegato I-bis al menzionato decreto, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 ed in particolare, l’articolo 29, con il quale è stata istituita la Soprintendenza speciale per il PNRR;

VISTO il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e, in particolare, l’articolo 1-octies, comma 1, che prevede che “*le opere connesse e le infrastrutture indispensabili di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, comprendono le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all’immissione dell’energia prodotta dall’impianto come risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete*”;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, recante “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

VISTO il regolamento regionale della Puglia 30 dicembre 2010, n. 24, recante il “Regolamento attuativo del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 settembre 2010, Linee guida per l’attuazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;

VISTO il Piano paesaggistico territoriale regionale della regione Puglia (PPTR), approvato con deliberazione della Giunta regionale della regione Puglia del 16 febbraio 2015, n. 176;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante attuazione della direttiva 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e, in particolare, l'articolo 20, recante “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”;

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, ove si prevede che, nel caso di progetti di impianti rinnovabili sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, “*le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*”;

VISTO il regolamento (UE) n. 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e, in particolare, l'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), in materia di verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTI, altresì, gli articoli 47 e 49 del citato decreto-legge n. 13 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili e di impianti agro-fotovoltaici;

VISTA la nota n. 24691 del 15 novembre 2022, con la quale il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha chiesto di attivare la procedura prevista dall’articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, al fine di risolvere il contrasto emerso fra lo stesso Dicastero e il Ministero della cultura in merito alla conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico da realizzarsi nel comune di Manfredonia, in località “Borgo Mezzanone – Macchia Rotonda”, proposto dalla Energie Alternative S.r.l.;

ATTESO che, come rappresentato dall’allora Ministero della transizione ecologica, la Energie Alternative S.r.l., con nota del 21 ottobre 2021, ha presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell’articolo 23 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, relativamente al progetto di parco agrivoltaico in esame;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ATTESO che il progetto è costituito da un impianto fotovoltaico – di cui fanno parte 17 sottocampi – di potenza massima complessiva pari a 62,148 MW, nonché, tra le altre cose, dalle opere interne di viabilità, dalla sistemazione generale dell'area e delimitazione della stessa, dalle ulteriori opere di connessione e da un arboreto superintensivo di olive da olio;

PRESO ATTO della pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali dell'allora Ministero della transizione ecologica dell'avviso relativo alla presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico, avvenuta in data 17 marzo 2022 e della successiva ripubblicazione, avvenuta in data 31 maggio 2022, in seguito ad un attacco cibernetico al citato portale;

PRESO ATTO che, nel corso della fase procedimentale svoltasi presso l'allora Ministero della transizione ecologica, non sono pervenute osservazioni del pubblico, formulate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

VISTA la nota n. 14004 del 12 aprile 2022, con la quale il Ministero della cultura ha reso parere tecnico istruttorio negativo sulla compatibilità ambientale del progetto in esame;

VISTO il parere n. 23 dell'11 luglio 2022, con il quale la Commissione tecnica PNRR-PNIEC ha espresso parere favorevole subordinato all'ottemperanza delle condizioni ambientali prescritte;

RILEVATO che il Ministero della cultura, nel citato parere n. 14004 del 12 aprile 2022, ha rilevato che l'impianto si colloca nell'Ambito territoriale "Tavoliere" e in particolare, interessa la Figura territoriale della "Piana foggiana della riforma", di cui al citato Piano paesaggistico territoriale regionale, le cui criticità – da rinvenirsi nella perdita di suolo fertile e permeabile, nell'alterazione microclimatica, nella perdita di *habitat* per specie vegetali e animali, nonché nell'alterazione paesaggistica – risultano acute dal progetto in esame che *"aumenta la diffusione degli impianti fotovoltaici in aree agricole in adiacenza della rete Tratturale e delle masserie tutelate dal PPTR, aree agricole peraltro già caratterizzate dalla diffusione di tali impianti"*;

RILEVATO, inoltre, che ad avviso del citato Dicastero *"il progetto non rispetta le regole di riproducibilità delle invarianti strutturali stabilite dal PPTR nella sezione B della scheda d'ambito del Tavoliere"* e che *"non è in linea e contrasta con gli obiettivi di qualità del PPTR e contrasta con la normativa d'uso dettata dalla Sezione C della Scheda d'ambito del PPTR"*;

RILEVATO, altresì, che ad avviso del Ministero della cultura, dalla disamina degli elaborati di cui al citato Piano paesaggistico territoriale regionale, emerge che *"nell'area che circonda l'impianto per un raggio di 3 km sono presenti"* "Beni Paesaggistici" e "Ulteriori Contesti Paesaggistici";

RILEVATO che, come evidenziato dal citato Dicastero, con riferimento agli impatti cumulativi, nell'ambito della *"zona di visibilità teorica, definita come area buffer di circa 3 km"* si rinvengono molteplici impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili realizzati, autorizzati e in fase di valutazione e che i menzionati impatti contrastano *"con le disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale"*;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

RILEVATO, inoltre, che, per quanto attiene agli aspetti archeologici, ad avviso del Ministero della cultura, *“l’area di impianto fotovoltaico e il cavidotto interno di interconnessione (con relative aree di installazione), il cavidotto esterno e i relativi lavori per la loro realizzazione incidono su un comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica caratterizzato da tracce [...] individuate nell’ambito del PPTR_zone di interesse archeologico_Rete Tratturi”* e in particolare, che *“la porzione meridionale dell’area interessata dal progetto, interferisce con il tracciato, e la relativa area di rispetto, del Regio Trattarello Foggia – Zapponeta n. 42”* parte della cosiddetta *“Rete Tratturi”* *“sottoposta a regime di vincolo archeologico ai sensi della parte II del Codice BB.CC., D.M. 22/12/1983, e tutelata come “Ulteriore Contesto Paesaggistico” ai sensi dell’art. 143 del medesimo Codice e del PPTR vigente”* con conseguente *“alterazione della valenza culturale del bene”*;

RILEVATO che il Ministero della cultura, nel citato parere n. 14004 del 12 aprile 2022, ha sottolineato che l’opera che qui si esamina, in ragione delle relative caratteristiche, *“comporterebbe la compromissione dei caratteri rurali e naturalistici di un ambito paesaggistico di pregio”* determinando una *“frammentazione delle trame e dei mosaici”*;

RILEVATO, altresì, che, ad avviso del citato Dicastero, l’alternativa localizzativa n. 1 elaborata dal proponente – relativa ad un’area industriale – *“risulterebbe avere più coerenza con gli obiettivi e indirizzi del PPTR in merito alla localizzazione degli impianti fotovoltaici e apparirebbe in linea con quanto auspicato dallo stesso PPTR”*;

CONSIDERATO che nella fattispecie assumono rilievo la libertà di iniziativa economica privata, che l’articolo 41 della Costituzione garantisce purché conforme all’utilità sociale, nonché il principio di derivazione eurounitaria di massima diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e gli obiettivi fissati dall’Unione europea per la produzione di energia, ripartiti fra le Regioni italiane dal decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello sviluppo economico, cosiddetto *“Burden sharing”*;

CONSIDERATO che i predetti interessi debbono, pertanto, essere bilanciati con l’interesse alla tutela paesaggistico-ambientale, di cui all’articolo 9 della Costituzione;

CONSIDERATO che il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) ha precisato gli obiettivi sull’energia da fonti rinnovabili al 2030, nella più ampia e complessa strategia relativa al percorso di decarbonizzazione finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l’Unione europea, obiettivi con i quali l’Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di *“rinnovabili”* su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, di coprire il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;

PRESO ATTO che il successivo Piano per la transizione ecologica (PTE) ha ulteriormente esteso l’obiettivo di produzione di energia da fonti rinnovabili al 2030, fino ad una quota pari al 72% della generazione di energia elettrica;

CONSIDERATO che nella materia della produzione di energia da fonti rinnovabili i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive dell’Unione,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un'adeguata diffusione dei relativi impianti, come politica di contrasto del cambiamento climatico;

CONSIDERATO che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nel citato parere n. 23 dell'11 luglio 2022, ha verificato la coerenza e compatibilità dell'intervento, tra le altre cose, rispetto al citato Piano paesaggistico territoriale regionale;

CONSIDERATO, inoltre, che, con riferimento alla componente "suolo e sottosuolo", nonché alla componente "paesaggio", la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, a seguito della valutazione della documentazione prodotta e delle verifiche operate, ha ritenuto l'opera compatibile;

CONSIDERATO, altresì, che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC ha evidenziato che *"il valore IPC di pressione cumulativa sul suolo calcolato dal Proponente risulta pari a 0,68%, inferiore, quindi, al valore del 3% indicato come "favorevole" dalla letteratura tecnica"*;

CONSIDERATO che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC ha valutato *"gli impatti cumulativi sull'ambiente derivanti dal cumulo con altri progetti esistenti e o approvati di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili presenti nell'area (impianti in esercizio, impianti per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione unica, impianti per i quali è in corso il procedimento di autorizzazione unica, impianti per i quali è stato rilasciato provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e/o di valutazione di impatto ambientale, impianti per i quali il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e/o di valutazione di impatto ambientale è in corso)"*;

CONSIDERATO altresì che, ad avviso della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, è da valutare positivamente la previsione di una siepe perimetrale, in ragione dell'effetto mitigativo prodotto sull'impatto visivo dell'opera che qui si esamina e della valenza ecologica dalla stessa assunta;

CONSIDERATO, inoltre, che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC ha sottolineato che *"è atteso un impatto negativo a causa dell'interferenza delle aree di cantiere con i beni architettonici e/o archeologici presenti nel territorio, ma si tratta di un effetto limitato nel tempo e reversibile"* e che è stato previsto, con la condizione n. 8, che *"il ripristino delle condizioni ambientali dovrà essere effettuato come Restauro Ecologico e quindi rispettare i criteri e i metodi della Restoration Ecology"*;

CONSIDERATO che i pannelli fotovoltaici non troveranno collocazione nelle zone non idonee e che verranno adottati appositi accorgimenti, progettuali e costruttivi, al fine di superare le interferenze, come sottolineato dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC;

CONSIDERATO che la mera interferenza delle opere in progetto con le fasce di rispetto non può comportare, di per sé, una valutazione negativa, in quanto richiede lo svolgimento di una completa istruttoria che possa dare conto delle incompatibilità riscontrate e delle eventuali misure di superamento o mitigazione delle relative criticità;

CONSIDERATO, altresì, che l'area oggetto dell'opera che qui si esamina, ad avviso della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, risulta compromessa dalla presenza di altre infrastrutture elettriche, nonché *"fortemente antropizzata con presenza di impianti produzione di energia (eolica e fotovoltaica), infrastrutture di trasmissione elettrica (Elettrodotti AT e Stazione Elettrica Nazionale) e da un impianto termoelettrico"*;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATO, inoltre, che la localizzazione alternativa n. 1, come evidenziato dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, “è stata scartata dal Proponente sia per la maggior lunghezza del cavidotto di connessione alla SSE di Terna che per eventuale contaminazione dovuta alla presenza, nelle vicinanze, di attività industriali”;

CONSIDERATO che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC ha ritenuto che “le verifiche effettuate in relazione alla documentazione presentata e in base ai contenuti dello SIA [...] ne mostrano una sostanziale adeguatezza sia quanto al profilo descrittivo, sia quanto al profilo dell’analisi degli impatti”;

CONSIDERATO che la medesima Commissione tecnica PNRR-PNIEC ha sottolineato che l’area oggetto dell’opera che qui si esamina è caratterizzata da “un grado elevato di salinità e tutta l’area d’impianto è classificata come Zona Vulnerabile da Nitrati di origine agricola (ZVN) (DGR n. 1408 del 6/09/2016) [...]. In virtù di ciò il Proponente ritiene che la realizzazione dell’impianto agrivoltaico, con la messa a coltura di appropriate cultivar di olivo per 20-30 anni, potrebbe essere particolarmente vantaggiosa ed utile al ripristino nel tempo di adeguate caratteristiche pedologiche” e che “[...] la Commissione concorda con le dichiarazioni del Proponente relativamente alla possibile integrazione con il sistema di produzione di energia e più in generale con il contesto territoriale prettamente agricolo e sulla prospettiva di recupero del terreno attualmente ricco di nitrati”;

CONSIDERATO che, ad avviso della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, un impianto agrivoltaico consente di ottimizzare l’attività agricola integrandola con la produzione di energia da fonte rinnovabile determinando “effetti sinergici sulle specie agrarie, dovuti all’ombreggiamento e al conseguente risparmio idrico, consentendo la diversificazione colturale dei terreni nelle aree aride e semiaride”;

TENUTO CONTO che, ai sensi del citato articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 gli impianti di produzione di energia elettrica possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici e che le aree interessate dall’opera che qui si esamina, ad avviso della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, sono classificate come zone agricole dal Piano Regolatore Generale adottato dal Comune di Manfredonia;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell’articolo 20 decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le aree, che ricadono in tutto o in parte nella “fascia di rispetto” di cui alla lettera c-*quater*) del comma 8 di tale articolo 20, non possono per ciò solo essere considerate “aree non idonee” all’installazione di impianti a fonti rinnovabili, essendo tale distinzione rimessa ai decreti ministeriali di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, avendo la suddetta “fascia di rispetto” soltanto lo scopo di individuare, quali “aree idonee”, quelle che si collocano interamente al di fuori di questa;

RILEVATO inoltre che il richiamato articolo 47 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, ha comunque ridotto il raggio della suddetta “fascia di rispetto” a un’area di soli cinquecento metri dal perimetro di beni sottoposti a tutela;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

TENUTO CONTO che l'esito della valutazione di impatto ambientale confluisce nella conferenza di servizi indetta dalla regione Puglia ed è recepito nell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, i cui lavori sono sospesi fino al termine prescritto per la conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale e che le eventuali prescrizioni impartite ad esito del procedimento sono incluse nell'autorizzazione unica, come previsto nella deliberazione della Giunta regionale della regione Puglia del 30 dicembre 2010, n. 3029, recante "Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili";

RITENUTO, pertanto, dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati, da un lato, nella tutela paesaggistica e, da un altro lato, nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell'opera in argomento, di considerare prevalente l'interesse all'incremento dell'energia da fonti rinnovabili e alla realizzazione dell'opera di cui trattasi, condividendo le posizioni favorevoli all'impianto in questione espresse dall'allora Ministero della transizione ecologica;

PRESO ATTO che alla riunione del Consiglio dei ministri è intervenuto il Presidente della regione Puglia;

DELIBERA

fermo restando quanto previsto dal disposto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di un impianto agrivoltaico, di cui fanno parte 17 sottocampi e un arboreto superintensivo di olive da olio, localizzato nel comune di Manfredonia, in località "Borgo Mezzanone – Macchia Rotonda", della Energie Alternative S.r.l., a condizione che vengano rispettate le prescrizioni espresse dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC con il parere n. 23 dell'11 luglio 2022, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione del parere medesimo secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La presente deliberazione ha valenza pari a cinque anni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul citato portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto, ovvero, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI